

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2729

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CAPEZZONE

Proroga del termine per l’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita

Presentata il 18 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, all’articolo 1, comma 1, stabilisce in dodici mesi il termine finale per l’esercizio della delega. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, il termine per l’adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi è previsto entro i diciotto mesi successivi all’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo.

L’iter per l’adozione dei decreti legislativi è disciplinato dal medesimo articolo 1, commi 3 e successivi.

In particolare, la normativa di delega stabilisce, al comma 5, che gli schemi dei

decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Tali pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l’espressione del parere, quando ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l’emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. La disposizione specifica che, decorso il termine previsto per l’espres-

sione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

Il comma 7 dell'articolo 1 contempla una procedura rafforzata nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, stabilendo che l'esecutivo trasmetta nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

Il richiamato comma 8 delega altresì il Governo ad adottare, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, eventuali decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi, nonché delle modalità previsti dalla legge delega.

Il comma 10 delega ulteriormente il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla delega e secondo la procedura prevista dallo stesso articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della legge delega e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

Al momento della presentazione della proposta di legge, le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso il proprio parere definitivo sullo schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (atti n. 100 e n. 100-*bis*) e sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (atti n. 99 e n. 100-*bis*). Entrambi sono stati successivamente approvati in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati

e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (atto n. 106), le Commissioni parlamentari hanno espresso i loro primi pareri nel mese di ottobre 2014.

Il testo dello schema, dopo il vaglio dell'esecutivo, è stato trasmesso nuovamente al Parlamento per l'espressione dei pareri definitivi (atto n. 106-*bis*).

Nei prossimi mesi, come annunciato pubblicamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, saranno predisposti dal Governo e trasmessi alle Camere ulteriori tredici schemi di decreto legislativo, che necessiteranno di un attento e accurato vaglio da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

La complessità della materia da trattare, la necessità di realizzare il più ampio consenso parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi, che incidono profondamente sul rapporto fra cittadino-contribuente e Stato, nonché la concomitante stagione di profonde riforme volte a riscrivere e ad aggiornare molteplici e fondamentali aspetti della vita del nostro Paese (dalla revisione della parte seconda della Costituzione, alla riforma delle disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati; dalla delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, solo per citarne alcune) hanno messo in luce come il termine per l'esercizio della delega, fissato in dodici mesi, non risulti sufficientemente ampio rispetto all'ambizioso obiettivo di completare in maniera adeguata l'ampia e complessa riorganizzazione di un sistema fiscale che mostra ormai tutti i suoi limiti ed è generalmente percepito dai contribuenti — a volte non a torto — come oppressivo e vessatorio. Parimenti vi è il rischio che, a causa delle molteplici e altrettanto importanti e improcrastinabili decisioni che Governo e Parlamento saranno chiamati ad adottare nei prossimi mesi, ci si trovi nell'impossibilità di portare a termine l'ambizioso progetto di ottenere, anche per il nostro Paese, un sistema fiscale « più equo, trasparente e orientato alla crescita ».

L'intervento legislativo che si propone, dunque, mira ad aumentare di otto mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega, mentre rimangono invariati sia il termine per l'esercizio della delega all'adozione di disposizioni integrative e correttive, sia i termini a disposizione delle Commissioni parlamentari per l'espressione dei loro pareri.

Contestualmente, con l'introduzione nel citato articolo 1 del comma 7-bis, si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega. Conseguentemente, per ragioni di coordinamento si sopprime il terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 1, il quale prevede un limitato meccanismo di slittamento del termine di delega solo nel caso in cui le Commissioni competenti chiedano una

proroga di venti giorni del termine per l'espressione del loro parere.

Le limitate modifiche proposte hanno dunque una duplice finalità: da un lato, concedere al Governo più tempo per predisporre gli schemi di decreto legislativo e, soprattutto, evitare che gli schemi di decreto legislativo, su tematiche anche tecnicamente molto complesse, giungano contemporaneamente all'attenzione delle Commissioni parlamentari in prossimità della scadenza della delega, impedendo di fatto un esame approfondito dei testi, snaturando il senso stesso del concetto di delega legislativa e svilendo l'attività parlamentare su tale importantissima tematica; dall'altro, mantenendo invariati i tempi dell'esame da parte delle Commissioni di merito, evitare che un'eccessiva dilatazione dei tempi di esame parlamentare possa essere percepita come volontà di tergiversare o, peggio, di impedire le riforme.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « entro dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro venti mesi »;

b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 8 ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni ».

